



N.4 reg

COPIA

**COMUNE DI CARTIGLIANO**  
**Provincia di Vicenza**

-----

NON SOGGETTA A CONTROLLO SOGGETTA A CONTROLLO DI IMMEDIATA' ESEGUIBILITA'
---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta di 1<sup>a</sup> Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria

Oggetto:

**APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.**

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario Generale Caliuolo Angioletta

L'anno **duemilasedici**, il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. Grego Guido Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale dott. Caliuolo Angioletta

	Presenti.	Assenti.
Grego Guido	X	
Borsato Tiziano	X	
Torresin Ornella	X	
Gerardin Giancarlo	X	
Tartaglia Francesca	X	
Greselin Nicoletta	X	
Bizzotto Angelo Delfino	X	
Gnoato Massimiliano	X	
Bertoldo Denis	X	
Ziliotto Nicholas		X

	Presenti.	Assenti.
Zanetti Loris	X	
Grandesso Lorenzo	X	
Caputi Cristiano	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopracitato.

Relazione l'Assessore **Francesca Tartaglia**.

### **Sentiti gli interventi.**

**Il Sindaco**, in merito alle agevolazioni disposte dall'articolo 9, osserva che condizione per accedervi è che il contratto di comodato sia registrato, con un'imposta pari a 200,00 euro una tantum a carico dei contribuenti. Esprime poi preoccupazione per le minori entrate che saranno compensate con trasferimento dello Stato, la cui entità però non è stata ancora comunicata.

**Il Consigliere Grandesso** chiede quindi se l'entrata sia stata ridotta in attesa di conoscere l'entità del trasferimento dello Stato.

**L'Assessore Tartaglia** risponde che presumibilmente lo Stato compenserà la minore entrata ma che solo a consuntivo si potrà avere certezza dell'imposto trasferito.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione e preso atto degli interventi;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina relativa ai tributi comunali;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili con delibera di C.C. n. 15 del 08/04/2014;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) alla disciplina relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e in particolare le modifiche che, incidendo sulle disposizioni regolamentari, ne rendono opportuno l'adeguamento;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 14, della Legge 208/2015 che esclude dall'imposizione della TASI oltre ai terreni agricoli anche l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che l'esclusione suddetta riguarda anche la quota a carico dei detentori relativamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e non ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO inoltre che nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, viene imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50% sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) D. L. n. 201/2011;

RITENUTO pertanto opportuno apportare le conseguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili riscrivendo gli artt. 4 (Presupposto impositivo), 5 (Soggetti passivi), 8 (Agevolazioni) e aggiungendo l'art. 9 (Abitazioni concesse in comodato a parenti) come nel testo in corsivo che segue:

#### **Art. 4 – Presupposto impositivo**

*1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.*

#### **Art. 5 – Soggetti passivi**

*1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

*2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.*

*3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.*

*4. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

*5. La tassa a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.*

#### **Art. 8 – Agevolazioni**

*1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota e le detrazioni del tributo possono essere individuate agevolazioni per le seguenti fattispecie:*

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l'abitazione non risulti locata.*

#### **Articolo 9 – Abitazioni concesse in comodato a parenti**

*1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:*

- il contratto di comodato sia registrato;*
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.*

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal funzionario responsabile del tributo, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto del 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 in data 31.03.2014 prot. n. 1834;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale come da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2004;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2° lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9

Astenuti n. 3 (Caputi, Grandesso e Zanetti)

Contrari n. 0

espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, come specificato in premessa, con effetto dal 01/01/2016, le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione n. 15 del 08/04/2014;
- 2) di dare atto che il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) risulta riformulato come da allegato A) alla presente deliberazione;
- 3) di delegare il funzionario responsabile del tributo a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con voti favorevoli n. n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Caputi, Grandesso e Zanetti), espressi per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti per l'immediata eseguibilità del provvedimento;

